

Statuto

ART.1 - E' COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE " PRO LOCO ". ESSA HA SEDE IN TALAMONA PRESSO LA CASA COMUNALE.

IL NUMERO DEI SOCI E' ILLIMITATO. POSSONO FAR PARTE DELL' ASSOCIAZIONE TUTTE QUELLE PERSONE FISICHE CHE SI IMPEGNINO A CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE.

ALL' ASSOCIAZIONE PUO' ADERIRE OGNI PERSONA CHE NE CONDIVIDA I PRINCIPI ISPIRATORI E LA STATUARIA SENZA LIMITAZIONI DI SESSO,DI ETA, DI PROVENIENZA ETNICA E DI CONFESSIONE RELIGIOSA.

ART 2 - GLI SCOPI PRINCIPALI CHE L'ASSOCIAZIONE SI PROPONE SONO:

A) RIUNIRE ATTORNO A SE' TUTTI COLORO (ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI) CHE HANNO INTERESSE ALLO SVILUPPO DEL PAESE.

B) FARSI STRUMENTO OPERATIVO E FIANCHEGGIATORE DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE COME OSSERVATORE DEI PROBLEMI TURISTICI E COME SEGNALATORE DI TUTTE LE NECESSITA , DI TUTTI I BISOGNI, DI TUTTE LE ESIGENZE PER METTERE IN LUCE LE VOCAZIONI DEL TERRITORIO DI SUA COMPETENZA E PER CREARE L'IMMAGINE TURISTICA DEL PAESE.

C) CONTRIBUIRE AD ORGANIZZARE TURISTICAMENTE LA LOCALITA, STUDIANDONE IL MIGLIORAMENTO TURISTICO E STRADALE.

D) TUTELARE E METTERE IN VALORE CON ASSIDUA ATTIVITA DI INFORMAZIONE TUTTE LE BELLEZZE NATURALI ARTISTICHE , MONUMENTALI DEL LUOGO , PER FARLO MEGLIO CONOSCERE ED APPREZZARE.

**E) PROMUOVERE L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER L'ASSISTENZA AL FORESTIERO LA CREAZIONE E LA GESTIONE DI QUEGLI IMPIANTI E DI QUELLE INFRASTRUTTURE (ALBERGHI, RITROVI, RIFUGI, ECC.) CHE POSSONO SERVIRE A RICHIAMARE E AD INTRATTENERE IL FORESTIERO;
PROMUOVERE E FACILITARE IL MOVIMENTO TURISTICO INCORAGGIANDO IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI.**

PROMUOVERE MANIFESTAZIONI, GARE , CONVEGNI, SPETTACOLI, PUBBLICI ED OGNI ALTRA INIZIATIVA DI INTERESSE TURISTICO E CULTURALE;

H) ISTITUIRE UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA E SVOLGERE ATTIVITA O SERVIZI DI CARATTERE E DI INTERESSE TURISTICO.

ART 3 - I PROVENTI CIN I QUALI L'ASSOCIAZIONE PROVVEDE ALLA PROPIA AMMINISTRAZIONE SONO: LE QUOTE DEI SOCI, LA PARTECIPAZIONE AI PROVENTI DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO E AGLI ALTRI CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, LE EVENTUALI DONAZIONI, I PROVENTI DI GESTIONE E INIZIATIVE STABILI OD OCCASIONALI.

ART 4 - IL RAPPORTO ASSOCIATIVO E' UNICO PER TUTTE LE FIGURE DEI SOCI INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO . VIENE ESCLUSA QUALSIASI FORMA DI TEMPORANEITA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA. TUTTI GLI ASSOCIATI E PARTECIPANTI MAGGIORE D'ETA HANNO IL DIRITTO DI VOTO ANCHE PER L'APPROVAZIONE E LE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI E PER LA NOMINA DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE.

ART 5 - LA QUALITA DI SOCIO SI PERDE PER DIMISSIONI O RINUNCIA O MOROSITA.

ART 6 - L'ASSOCIAZIONE E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA NOVE MEMBRI.

ART 7 - I MEMBRI DEL CONSIGLIO VENGONO ELETTI DALL' ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI E DURANO IN CARICA DUE ANNI, IN CASO DI VACANZA PER DIMISSIONI O DECESSO DI UNO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO, SI PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE.

ART 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA NEL SUO SENO IL PROPRIO PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE ED IL CASSIERE.

TUTTE LE FUNZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SONO GRATUITE. E' PERO' FACOLTA' DEL CONSIGLIO STESSO DI NOMINARE UN SEGRETARIO O UNO O PIU' IMPIEGATI PER IL BISBRIGO DELLE FUNZIONI BUROCRATICHE O TECNICHE DI PUBBLICHE RELAZIONI O STAMPA.

ART 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RIUNISCE OGNI QUALVOLTA LO RITERRA' NECESSARIO,LE SUE SEDUTE SONO PUBBLICHE,PUO' COMPILARE UN REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE, PRESENTA ALL'ASSEMBLEA

ART 10 - ESSO ORDINA PURE TUTTE LE SPESE NECESSARIE NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA', PRENDE D'URGENZA TUTTE LE MISURE CHE IMPONGONO UNA RAPIDA DECISIONE, SALVA FARLE RATIFICARE DA UN ASSEMBLEA STRAORDINARIA OD ORDINARIAE DISPONE L'ESECUZIONE DEI DELIBERANTI DELL'ASSEMBLEA.

ART 11 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE RAPPRESENTA LA MEDESIMA DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO; IN CASO DI ASSENZA E' SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE O, MANCANDO QUESTO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO.

ART 12 - GLI AMMINISTRATORI HANNO L'OBBLIGO DI REDIGERE IL RENDICONTO ANNUALE COMPOSTO DALLA PARTE FINANZIARIA E DALLA PARTE ECONOMICA.

TALE RENDICONTO VERRA' POSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI CHE DOVRA' TENERSI ENTRO SEI MESI DELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.

ART 13 - L'ASSEMBLEA E' COMPOSTA DALLA GENERALITA' DEI SOCI, ASSOCIATI O PARTECIPANTI ALL' ASSOCIAZIONE.

I SOCI SONO CONVOCATI ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO IN ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E TUTTE LE VOLTE CHE OCCORRE IN ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA.

L'ASSEMBLEA PUO' ESSERE CONVOCATA ANCHE SU DOMANDA FIRMATA DA ALMENO UN QUARTO DEI SOCI O PER INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LE CONVOCAZIONI PER L'ASSEMBLEA GENERALE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEBONO ESSERE FATTE PERVENIRE AI SOCI ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA TRAMITE LETTERA E/O PUBBLICAZIONE SULLA STAMPA LOCALE E/O AFFISSIONE ALL'ALBO COMUNALE.

ART 14 - OGNI SOCIO, ASSOCIATO O PARTECIPANTE HA DIRITTO AD UN VOTO INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE O DAL NUMERO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE MEDESIME.

PERCHE' L'ASSEMBLEA SIA VALIDA IN PRIMA CONVOCAZIONE OCCORRE CHE SIA PRESENTE ALMENO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SOCI.

TRASCORSA MEZZ'ORA , L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE IN SECONDA CONVOCAZIONE E DELIBERA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI PRESENTI .

ART 15 - L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELIBERA SUL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ANNO PRECEDENTE, SULLA RELAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI, SU EVENTUALI PROPOSTE DEL CONSIGLIO E SULLE ATTIVITA' IN GENERE DELL'ASSOCIAZIONE.

ART 16 - PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

ART 17 - QUALSIASI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DOVRA' ESSERE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE COL VOTO DI DUE TERZI DEI SOCI , IN REGOLA CON L'ULTIMO TESSERAMENTO INDETTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE .

ART 18 - LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE NON POTRA' ESSERE PRONUNCIATO CHE DA UN' ASSEMBLEA GENERALE E DOVRA' ESSERE VOTATO DAI TRE QUARTI DEI SOCI.

ART 19 - IN CASO DI SCIoglimento LE SOMME EVENTUALMENTE RESIDUATE SARANNO DESTINATE CON VOTO DI MAGGIORANZA DELL'ASSEMBLEA AD UN ISTITUZIONE TURISTICA DI INTERESSE LOCALE O AD OPERA DI ASSISTENZA SOCIALE.

I BENI ACQUISTATI CON IL CONCORSO FINANZIARIO SPECIFICO DELLA REGIONE O ALTRI ENTI PUBBLICI SARANNO DEVOLUTI ALL'ENTE TURISTICO EVENTUALMENTE SUBENTRANTE. O, IN DIFETTO AL COMUNE DI TALAMONA.

E' VIETATA ANCHE IN MODO INDIRETTO E SOTTO QUALSIASI FORMA, LA DISTRIBUZIONE TRA I SOCI DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE, NONCHE DI FONDI, RISERVE O CAPITALE DURANTE LA VITA DELL'ASSOCIAZIONE, SALVO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON SIANO IMPOSTE DALLA LEGGE.

LA DESTINAZIONE DELL'EVENTUALE SALDO ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE, COME PURE IL PATRIMONIO RESIDUO NON DIMESSO DOVRANNO ESSERE DESTINATI AD ALTRI ENTI NON COMMERCIALI CHE PROSEGUONO FINALITA' ANALOGHE OPPURE A FINI DI GENERALE PUBBLICA UTILITA', SENTITO L'ORGANISMO DI CONTROLLO DI CUI ART. 3 COMMA 190 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, NR 62 E SALVO DIVERSA DESTINAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE.

ART 20 - PER QUANTO QUI NON PREVISTO SI FA RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA, CON PARTICOLARE RICHIAMO ALLA LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 25/10/2001 N. 16 ANNO DUEMILA QUATTRO, IL GIORNO VENTISEI DEL MESE DI NOVEMBRE, FATTO IN TALAMONA PRESSO LA SEDE DELLA PRO LOCO DI TALAMONA.